



**Comune
di Budrio**

Settore Affari Generali
Servizio Segreteria
Piazza Filopanti, 11
Tel +39 051 6928111
Mail segreteria@comune.budrio.bo.it

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO PER IL TRIENNIO 2025, 2026 E 2027 AD UN CONSORZIO FIDI O AD UNA COOPERATIVA DI GARANZIA (CONFIDI) FINALIZZATO A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE PRESENTI SUL TERRITORIO DI BUDRIO

Ente concedente: Amministrazione procedente: Comune di Budrio, con sede in Piazza Filopanti n. 11, 40054

Budrio (BO)

Settore Responsabile della procedura: Gianpaola di Summa, responsabile Settore Affari Generali – tel 051 6928244 – email segreteria@comune.budrio.bo.it

Art. 1 Finalità e oggetto dell'avviso

1. Al fine di favorire lo sviluppo e/o la competitività del sistema economico locale anche mediante l'accesso al credito delle imprese del territorio comunale e riconoscendo un ruolo fondamentale d'intermediazione creditizia svolto dai Consorzi Fidi e dalle Cooperative di Garanzia, di seguito denominati "Confidi" o "soggetti intermediari", di cui all'art. 13 del D.L. n. 269/2003 convertito nella L. n. 326 del 24/11/2003 l'amministrazione comunale di Budrio ha previsto un sostegno economico annuo, tramite concessione di un contributo massimo di € 3.000,00 per le annualità 2025, 2026 e 2027.
2. Il contributo concesso è finalizzato all'erogazione di contributi in conto interessi e per la copertura dei costi della garanzia, da destinare all'abbattimento dei costi per la concessione, per il tramite dei Confidi, di finanziamenti di liquidità e spese di investimento, alle imprese aventi unità locale e/o sede legale/residenza (solo per le persone fisiche) nel territorio del comune di Budrio.

Art. 2 Requisiti di ammissibilità

1. Possono accedere al sostegno comunale di cui all'art. 1 Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia operanti nel territorio del Comune di Budrio, costituiti da operatori dei settori specifici, aventi, quale scopo sociale, oltre che la mutua assistenza tra i soci, la



prestazione di garanzia a favore dei propri associati, che accedono ai finanziamenti bancari attivati dagli stessi, nonché lo svolgimento di tutte le attività necessarie o utili al conseguimento di tale fine, senza perseguire o realizzare obiettivi speculativi.

2. I Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia, in qualità di soggetti intermediari creditizi, devono possedere alla data di presentazione della domanda e successivamente per i tre anni (2025, 2026 e 2027) in cui viene concesso il sostegno economico, i seguenti requisiti:

- a) avere la qualifica di confidi: consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni;
- b) essere iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) o nell'elenco di cui all'art. 112 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.);
- c) essere iscritti al Registro imprese ed in regola con le iscrizioni previste per lo svolgimento della specifica attività;
- d) svolgere tra l'altro attività a favore delle imprese socie aventi sede legale o operativa a Budrio (BO);
- e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività, ai sensi delle vigenti normative;
- f) essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
- g) essere in regola con la normativa antimafia: non sussistano, nei confronti del Confidi, cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto;
- h) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
- i) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;



- j) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
- k) non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- l) non essere stato vittima dei reati di concussione ed estorsione, ovvero che in tal caso abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, fatti salvi i casi previsti dall'art. 4, c. 1, della L. n. 689/81;

3. I Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia devono inoltre:

- a) concedere garanzie in applicazione e nel rispetto dei principi dettati nella Comunicazione della Commissione CE n. 2008/C155/02 pubblicata sulla GUCE serie C 155 in data 20/6/2008 sull'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia e sue successive modifiche o integrazioni;
- b) applicare le disposizioni di cui alla L.R. n. 43/1997, così come modificata dalle L.R. n. 17/2006 e le disposizioni della D.G.R. n. 2370/2009 se trattasi di impresa operante nel settore agricolo.

Il possesso dei requisiti va dichiarato nel momento della presentazione dell'istanza, secondo le modalità dell'art. 6, compilando lo schema di domanda allegato al presente avviso. Si precisa che in relazione alle dichiarazioni rese, utilizzando esclusivamente il modello allegato, il dichiarante si assume la responsabilità e le possibili sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del DPR n.445/2000.

Art. 3 Criteri di concessione del sostegno economico

1. Il sostegno economico è concesso annualmente (per il triennio 2025, 2026 e 2027) previa presentazione di una relazione a rendicontazione delle attività svolte, ovvero dei finanziamenti concessi o erogati, con l'elenco delle imprese avente sede nel comune di Budrio che hanno beneficiato dei contributi e/o delle garanzie.

La rendicontazione serve a garanzia della copertura dell'attività svolta sul territorio e a verificare il perdurare delle condizioni di ammissibilità come previste dall'art. 2 del presente avviso.

2. Il sostegno economico è attuato in applicazione delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato. In particolare, gli aiuti in abbattimento tassi nei confronti delle imprese destinatarie finali del beneficio sono da ritenersi concessi in regime "*de minimis*".



Art. 4 Destinatari finali del sostegno economico comunale

1. Il contributo del Comune è concesso ai soggetti di cui all'art. 2 ed è finalizzato ad agevolare il ricorso al credito da parte delle imprese del territorio comunale, beneficiarie finali dell'intervento, loro associate.

2. In quanto beneficiarie finali dell'intervento, le imprese del territorio dovranno rispettare i seguenti criteri:

a) essere professionisti o P.M.I. o imprese con numero di dipendenti fino a 499, o persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, o imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. che esercitino attività agricola in forma prevalente; per professionisti si intendono le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni;

b) essere iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio di Bologna (sezione speciale impresa agricola, se impresa agricola);

c) avere unità locale e/o sede legale/residenza (solo per le persone fisiche) nel territorio del comune di Budrio;

d) essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali;

e) non avere a proprio carico cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 in materia di antimafia, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del medesimo Decreto;

f) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione, o essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

g) non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione europea;

h) aver provveduto al versamento di somme e sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti Pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali.

2. Le imprese del territorio, beneficiarie finali dell'intervento, se associate ad un soggetto intermediario operante nel settore agricolo, dovranno inoltre:

a) esercitare attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. in modo prevalente;



b) soddisfare le condizioni di ammissibilità previste nei criteri attuativi degli interventi, a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo di cui alla L.R. n. 43/97 e sue modifiche e integrazioni;

c) avere i terreni agricoli situati nel territorio di Budrio;

d) essere regolarmente iscritte e validate nell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna;

e) non essere azienda in dissesto economico e non produrre prodotti senza sbocco di mercato.

f) Per investimenti nella produzione agricola primaria le imprese dovranno avere i requisiti previsti dalla normativa regionale di settore.

3. Nello svolgimento dell'attività di garanzia collettiva fidi, i Confidi si impegnano ad applicare la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 (ora art. 107 e 108) del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C155/02) GU 0/6/2008 C155/10 ed ogni ulteriore norma vigente in materia.

4. È responsabilità del soggetto intermediario verificare l'effettivo possesso dei requisiti sopra descritti delle imprese beneficiarie finali del sostegno economico.

Art. 5 Finalità del sostegno economico comunale

1. Il sostegno economico comunale viene concesso al soggetto richiedente che ha prestato la propria attività:

a) a favore delle imprese agricole associate o associabili all'organismo di garanzia del credito quale strumento di intermediazione e di assistenza rispetto al sistema bancario;

b) Per l'incremento del Fondo di garanzia da utilizzare per il rilascio di fidejussioni sui finanziamenti concessi alle imprese;

Art. 6 Finanziamenti ammissibili al beneficio

1. I contributi in c/interessi su finanziamenti a medio-lungo termine concessi dai soggetti di cui all'art. 2, sono diretti a sostenere l'accesso al credito cui sono riconducibili le seguenti attività:

a) costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle aziende (con esclusione delle abitazioni) volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;



b) acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità produttiva, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;

d) investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente, ivi compresa la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico;

f) investimenti per l'attività agrituristica complementare all'attività agricola;

h) investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;

i) opere di drenaggio, scolo, sistemazione superficiale, irrigazione dei terreni;

2. Le spese ammissibili comprendono:

a) la costruzione e il miglioramento di beni immobili;

b) le nuove macchine, impianti ed attrezzature, compresi i programmi informatici, l'acquisto di macchine ed attrezzature usate;

3. Sono inoltre ammissibili ai benefici del contributo in c/interessi i finanziamenti, sia a breve che a medio termine, finalizzati a copertura dei costi sostenuti per il completamento del ciclo culturale.

Art. 7 Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'art. 2 possono presentare domanda entro il 28 novembre 2025;

2. La domanda è trasmessa, esclusivamente, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.budrio@cert.provincia.bo.it, è redatta sulla base del fac-simile predisposto dal Servizio competente e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

3. Alla domanda redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso vanno allegati:

1. copia dello statuto;

2. copia del bilancio 2024.



Art. 8 Criteri di valutazione

1. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, con determinazione del Responsabile è nominata la Commissione tecnica, la quale procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità delle istanze.

2. A seguire la Commissione redigerà apposito verbale dando atto delle domande pervenute e della rispondenza dei requisiti previsti dall'art. 3.

3. A seguire la Commissione procederà alla quantificazione di un punteggio che permetterà di individuare il soggetto aggiudicatario del contributo, secondo il seguente schema. Punteggio massimo 100, punteggio minimo 60.

N.	Criterio	Descrizione	Punteggio massimo
1	Settore di intervento	Prevalenza del portafoglio di garanzie a favore di imprese agricole o agroalimentari. - Oltre 60% del totale 50 - Tra 30% e 60% → 30 pt - Inferiore al 30% → 20 pt	50
2	Volume di garanzie attive nel settore agricolo (ultimi 3 anni)	Valutazione quantitativa dell'attività svolta a sostegno delle imprese agricole. - Oltre 10 mln € → 15 pt - 5-10 mln € → 10 pt - Meno di 5 mln € → 5 pt	10
3	Capacità operativa e capillarità territoriale	Numero di imprese agricole assistite sul territorio di Budrio	10
4	Investimenti su innovazione e digitalizzazione dei servizi	Adozione di piattaforme digitali, gestione online delle pratiche.	10
5	Investimenti su impatto sociale e ambientale	Attività che promuovono la sostenibilità ambientale, l'imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura.	20



Art.9 Comunicazione di concessione del sostegno economico

1. Il Responsabile, procederà con atto formale all'identificazione del soggetto beneficiario e alla concessione del contributo.

Art. 10 Modalità di liquidazione del contributo

1. Il contributo concesso non potrà superare la somma di € 3.000,00 annui.

2. Entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo (2026, 2027 e 2028), il soggetto che risulterà beneficiario del contributo, dovrà richiedere la liquidazione del contributo con apposita rendicontazione, corredata con la seguente documentazione:

a) elenco delle imprese beneficiarie del contributo in c/interessi presenti nell'ambito del territorio comunale;

b) per ciascuna impresa, l'importo del finanziamento erogato, la durata, la misura dell'abbattimento del tasso di interesse e la quantificazione del contributo effettuata dallo stesso organismo di garanzia o dall'istituto di credito erogatore del finanziamento;

c) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 45, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio fidi di garanzia, in merito a:

- conformità degli interventi rispetto alle finalità stabilite dal presente avviso;
- attestazione che gli interventi a favore dei propri associati effettuati con il contributo del comune sono destinati a imprese che autocertificano l'applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2831/2023 del 13 dicembre 2023 e dal Regolamento (UE) 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativi - rispettivamente - all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nei settori ordinari e nel settore agricolo.

Art. 11 – Pubblicità e informazioni

1. Gli elementi distintivi del contributo concesso sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente, sotto sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;

2. Il presente Avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito del Comune;



**Comune
di Budrio**

3. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento riferito al presente Avviso è il Responsabile del Settore Affari Generali dott.ssa Gianpaola di Summa;

4. Per eventuali informazioni gli interessati potranno scrivere a segreteria@comune.budrio.bo.it

Art. 12 Trattamento dei dati personali - informativa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che:

Titolare del trattamento è il Comune di Budrio, con sede in Piazza Filopanti n. 11, 40054 Budrio (BO), rappresentato legalmente dal Sindaco pro tempore.

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla partecipazione al presente avviso pubblico. Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea e digitale, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza e minimizzazione. I dati non saranno diffusi né trasferiti a Paesi terzi. Potranno essere comunicati solo a soggetti pubblici per obblighi di legge. Il conferimento dei dati è necessario per la gestione del procedimento; il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR, contattando il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD – DPO) designato dal Comune di Budrio ai sensi dell'art. 37 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR): STUDIO LEGALE WILDSIDE HUMAN FIRST - Referente: Avv. Sofia Piermattei Telefono: (+39) 051 0263896 Email: privacy@wslegal.it PEC: legaliassociatews@ordineavvocatibopec.it